

«Articolo 10-bis  
(Obbligo di impedimento)

1. Nei reati commessi mediante violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro il non impedire l'evento equivale a cagionarlo alle seguenti condizioni:
  - a) che sia stato violato un obbligo derivante da una posizione di garanzia nei confronti del bene giuridico tutelato;
  - b) che il titolare della posizione di garanzia sia in possesso dei poteri giuridici o di fatto idonei ad impedire l'evento;
  - c) che la posizione di garanzia sia tassativamente istituita dalla legge, salvo poter essere, nei limiti da essa determinati, specificata da regolamenti, provvedimenti della pubblica autorità, ordini o atti di autonomia privata.
  - d) che l'evento non sia imputabile ai soggetti di cui agli articoli 56, 57, 58, 59 e 60 del presente decreto legislativo per la violazione delle disposizioni ivi richiamate.
2. Il trasferimento degli obblighi derivanti dalla posizione di garanzia è consentito nei modi e nei limiti previsti dal presente decreto.».

Le notizie giornalistiche circa le intenzioni del governo di procedere alla modifica del decreto legislativo 81/2008 di riordino della normativa in materia di tutela della salute dei lavoratori e di contrasto agli infortuni e malattie professionali sono, dopo una prima grande manifestazione di preoccupazione, andate facendosi pressoché invisibili.

Il progetto, però, va avanti e su molti temi assume via via connotazioni di eccezionale gravità, in quanto non si limita a intervenire sul testo approvato dal precedente parlamento ma appare decisamente orientato a travolgere tutele e principi consolidati negli anni e applicati da decenni, senza significativi contrasti, da parte di tutti i tribunali italiani.

Vale la pena prendere in considerazione il fatto che il governo pare intenzionato a costruire un sistema processuale ad personam, riservato agli imprenditori e ai grandi managers che concorrano nella "violazione delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro" (art 10 bis).

Tale "nuovo" sistema potrebbe, di fatto, garantire loro l'impunità penale.

Oggi, prima della "cura" prevista dal governo, la situazione è così, molto schematicamente, riassumibile: in caso di infortunio o malattia sono penalmente responsabili tutti coloro che con le loro azioni o omissioni hanno violato le norme penali ed hanno provocato gli eventi dannosi.

L'affermazione di responsabilità discende dal principio secondo il quale non impedire un evento dannoso equivale a cagionarlo.

La responsabilità è attribuita, indipendentemente dal ruolo formale ricoperto, a tutti coloro che praticamente, nel caso concreto avevano a disposizione i mezzi per impedire il verificarsi dell'evento e non sono intervenuti.

Per essere più chiari, nel caso Thyssen Krupp responsabili sono non solo coloro che non hanno curato la manutenzione e, vivendo in fabbrica con ruolo direttivi conoscevano la condizione generale di rischio ma, prima di tutti, coloro che, avendo le concrete disponibilità economiche e conoscendo la situazione di rischio hanno scelto di non installare gli impianti automatici antiincendio.

Questa impostazione non è un prodotto del decreto legislativo Damiano ma è il risultato dell'elaborazione di decenni di sentenze della magistratura penale italiana in ogni grado di giudizio.

La riforma governativa intende “bonificare” tale impostazione creando una area di soggetti liberi, a certe condizioni, dagli obblighi di rispetto della legge penale.

Come si vede dal testo soprariprodotta la proposta prevede la possibilità di “trasferire” gli obblighi di sicurezza su altri soggetti (comma 2), ma, soprattutto la pur fumosa formulazione prevede delle precise “condizioni” perché sussista la responsabilità.

Le prime tre condizioni sono assolutamente ovvie e coerenti con la regola oggi esistente: sono responsabili solo coloro che effettivamente avrebbero potuto, per ruolo, competenze e poteri evitare che l’infortunio si verificasse.

Sino a questo punto la modifica sarebbe inutile in quanto riaffermerebbe l’esistente.

Il problema nasce con la lettera d) della proposta.

Il testo, infatti, esclude dalla punibilità un soggetto, pur quando sussistono le prime tre condizioni, allorché l’evento risulti imputabile a altri soggetti. Questi altri soggetti sono tutti coloro, sino a livello del semplice lavoratore, che devono rispettare gli obblighi di sicurezza.

E evidente che se la proposta fosse formulata in termini di esclusione della responsabilità del responsabile di vertice allorché vi è la **esclusiva** responsabilità di altri non esisterebbero problemi: se la “colpa” è **tutta** di un altro non si vede perché dovrebbe essere incriminato anche il vertice.

Ma il fatto è che nel testo manca proprio la paroletta “esclusivamente”.

Ora, poiché, come è noto, la legge penale, in termini generali, non sopporta interpretazioni estensive e deve sempre essere preferita la interpretazione più favorevole al reo, risulterebbe sostenibile la tesi secondo la quale in presenza di vari soggetti tutti responsabili nella causazione dell’evento (compreso eventualmente il lavoratore che sbaglia) ne risponderebbero solo le gerarchie e non i vertici aziendali.

Nel caso Thyssen Krupp, ad esempio, qualora venisse approvato il testo del governo gli imputati tedeschi (amministratori della società) potrebbero uscire dal processo in quanto coimputati con i responsabili dello stabilimento di Torino.

A quale legittima esigenza risponde questa riforma che fa impallidire gli effetti del “lodo Alfano”? Perché si sceglie di costruire una ipotesi di impunità dei responsabili che va al di là delle regole generali?

Come si può immaginare che una simile norma del tutto al di fuori della delega al governo - - possa essere considerata costituzionale giacché per le stesse responsabilità permette a qualcuno, pur responsabile di un fatto, di evitare il processo se ha dei coimputati “meno importanti”?

Si tratterebbe, comunque, anche in caso di successiva pronuncia della Corte Costituzionale che escludesse la legittimità di tale norma di un condono di fatto per tutti i vertici aziendali attualmente sotto inchiesta.

Il problema è che questo tipo di “riforma”, del tutto impresentabile, ha una unica possibilità di essere portata avanti: il silenzio generale.

Occorre rompere questo silenzio.